

Forme di Alternative Dispute Resolution (A.D.R.)

Forme di A.D.R.

Forme di A.D.R.

1. Introduzione.
2. Arbitrato.
3. Mediazione civile e commerciale.
4. Negoziazione assistita.

Forme di A.D.R.

1. Introduzione

L'acronimo A.D.R. indica la “*Alternative Dispute Resolution*” (risoluzione alternativa delle controversie) cioè quell'insieme di metodologie che permettono una veloce, efficace, semplice ed extragiudiziale risoluzione delle liti o dei conflitti.

Questa nuova disciplina è stata introdotta dal D.lgs. 130/2015 che ha recepito la direttiva 2013/11/UE e modificato il Codice del Consumo.

Il tema è rilevante soprattutto per quei paesi nei quali la durata del processo civile dinanzi al giudice ha progressivamente assunto dimensioni patologiche, e questo è il caso dell'Italia.

Forme di A.D.R.

Le tecniche A.D.R. rappresentano una forma di risoluzione delle dispute nella quale le parti in lite si rivolgono a uno o più terzi (privati) neutrali affinché le aiutino nella gestione della controversia.

I soggetti terzi, privati, appena citati sono gli organismi A.D.R. sono organismi pubblici o privati che offrono la risoluzione di una controversia attraverso una procedura A.D.R. e sono iscritti in un apposito elenco (previsto dall'articolo 141-decies del Codice del consumo) tenuto dall'autorità di competenza.

Come è intuibile gli organismi A.D.R. costituiscono così il punto centrale del buon funzionamento dello strumento.

Forme di A.D.R.

Le principali tecniche di gestione del conflitto che classicamente si fanno rientrare nel novero delle A.D.R. sono:

- L'Arbitrato;
- La mediazione;
- La negoziazione assistita.

Possono essere suddivise in due macro categorie:

- Aggiudicative: tipologia nella quale il terzo imparziale fornisce una valutazione vincolante (come nell'arbitrato) o non vincolante;
- Negoziali: tipologia nella quale il terzo imparziale funge da fattore accelerante del confronto e della comunicazione tra le parti (come nella mediazione).

Forme di A.D.R.

Affinché le procedure A.D.R. risultino efficaci devono inoltre rispettare, tra le altre, le seguenti prescrizioni:

- Consentire alle parti di partecipare senza obbligo di assistenza legale;
- Essere gratuite o avere costi contenuti per i consumatori;
- Concludersi entro il termine di 90gg, salvo complessità della controversia (ulteriori 90gg).

Forme di A.D.R.

2. Arbitrato

L'arbitrato è una procedura formale, che segue un rito schematicamente predeterminato nel corso del quale un soggetto terzo e imparziale, che riveste il ruolo di “arbitro” o più soggetti terzi, che formano il cosiddetto collegio arbitrale, trovano una soluzione per il conflitto dopo aver valutato le opposte argomentazioni delle parti.

L'Arbitrato può essere:

- **Rituale:** presenta i caratteri propri del giudizio ordinario e si configura come un processo privato, gestito dall'“arbitro”, il quale, come il giudice, ha il potere di adottare una decisione vincolante (lodo) che può acquisire, quindi, la medesima efficacia di una sentenza;

Forme di A.D.R.

- Irrituale: si verifica quando le parti decidono di risolvere la controversia per mezzo di arbitri mediante un accordo di natura contrattuale, sostitutivo della volontà delle stesse e vincolante nei loro confronti come un qualsiasi patto negoziale. L'atto con il quale si conclude l'arbitrato irrituale è ben diverso, ad esempio, dalle sentenze, infatti non potrà mai acquisire né l'efficacia né l'attitudine ad essere assoggettato a mezzi di impugnazione, propri invece sia delle sentenze che del lodo reso nelle procedure di arbitrato rituale.

Forme di A.D.R.

Vista la flessibilità che questo strumento permette, nel corso del tempo la struttura classica dell'arbitrato ha conosciuto altre varianti come ad esempio:

- Secondo diritto;
- Secondo equità;
- Amministrato;
- Ad hoc;
- Documentale.

Forme di A.D.R.

3. Mediazione civile e commerciale

Per mediazione si intende: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

Il D.lgs. 28/2010 prevede quattro ipotesi di mediazione:

- Mediazione facoltativa;
- Mediazione obbligatoria;
- Mediazione delegata;
- Mediazione concordata.

Forme di A.D.R.

Ogni controversia in materia civile e commerciale potrà essere oggetto di mediazione tranne:

- I diritti naturalmente indisponibili;
- I diritti giuridicamente indisponibili.

Sotto il profilo organizzativo, si è scelto di affidare la gestione della mediazione a organismi istituiti presso enti pubblici o privati iscritti in un apposito registro sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia

In questi organismi operano i singoli mediatori, la cui professionalità e competenza sono garantite da una formazione di base mirata oggetto di aggiornamento periodico.

Il mediatore quindi è la parte centrale e essenziale del sistema e le sue abilità durante il procedimento di mediazione sono la chiave per il buon esito dello stesso.

Forme di A.D.R.

Con riferimento al momento finale della procedura di mediazione parliamo di “conciliazione”.

La differenza tra mediazione e conciliazione sta esattamente nella circostanza che vanno ad identificare, infatti la conciliazione si identifica e concretizza nel risultato ottenuto dalle parti.

La conciliazione quindi può essere identificata nel momento finale dell’iter di mediazione, individuata nell’accordo raggiunto in maniera condivisa dai soggetti in conflitto.

La conciliazione può avere diversa natura, può infatti essere definita:

- Giudiziale;
- Stragiudiziale.

Forme di A.D.R.

La mediazione, secondo gli ambiti di applicazione, assume diverse denominazioni come ad esempio:

- Familiare;
- Civile;
- Commerciale;
- Penale.

Questa classificazione non è solamente una suddivisione formale in quanto ogni tipo di mediazione risponde alle esigenze specifiche dei vari contesti.

Forme di A.D.R.

4. Negoziazione assistita

Il D.L. 12 settembre 2014 n. 132 convertito in L. 10 novembre 2014 n. 162 ha arricchito il panorama degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie introducendo la procedura della negoziazione assistita.

Grande rilevanza viene attribuita agli avvocati che rivestono il ruolo di facilitatori per permettere alle parti di addivenire ad un accordo che sia vantaggioso per entrambi.

A differenza della mediazione nella quale pure si cerca una soluzione condivisa ma attraverso soggetti terzi ed imparziali (seppure coadiuvati dai legali delle parti), nella negoziazione assistita si tenta di raggiungere la medesima finalità solo attraverso l'ausilio degli avvocati.

Forme di A.D.R.

La procedura si articola nelle seguenti fasi:

Prima fase: Invito alla controparte, tramite comunicazione, alla partecipazione alla negoziazione assistita;

Con la precedente comunicazione oltre ad invitare la controparte la si invita a sottoscrivere una specie di «contratto» definito come «convenzione di negoziazione» con il quale si stabiliscono anche le modalità da seguire come ad esempio i tempi, l'oggetto della controversia o il tipo di procedura che si intende seguire.

Seconda fase: Se entro 30 giorni non si riceve risposta o la risposta è negativa, allora la parte è libera di avviare l'azione giudiziale, diversamente, si proseguirà nel cammino definito dagli avvocati e rivolto alla firma dell'accordo.

Il procedimento può evidentemente concludersi con diversi esiti.

Forme di A.D.R.

Aspetto importante è quello che riguarda i risvolti relativi alla mancata adesione alla comunicazione di invito alla negoziazione, se infatti successivamente dovesse essere avviata una procedura giudiziale la mancata adesione può essere valutata dal giudice al fine di decidere sui seguenti aspetti:

- Spese di giustizia;
- Applicazione della responsabilità aggravata per lite temeraria;
- Eventuale concessione di provvisoria esecutività.

Valutando l'effettivo impatto di questa modalità di risoluzione delle controversie dobbiamo attestare che i migliori risultati sono stati raggiunti con riferimento alla materia matrimoniale con la possibilità di raggiungere accordi o modificarne di precedenti adattandosi alle circostanze naturalmente mutevoli.